



COMUNE DI TENNO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE
ASSOCIAZIONI
E PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E
SOGGETTI PRIVATI.**

approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 25.06.1997

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
E PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI.**

SEZIONE I^A: PRINCIPI GENERALI

CAPO 1: FINALITÀ E CONTENUTO

ART. 1

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 31.07.1993 n. 13, il presente regolamento disciplina i rapporti tra l'Amministrazione comunale ed Enti pubblici e privati, Associazioni, organizzazioni di volontariato, organizzazioni e soggetti a vario titolo portatrici di interessi diffusi nella popolazione, stabilendo criteri e modalità per il riconoscimento delle forme associative, per la concessione di sovvenzioni e benefici non solo economici e l'utilizzo di attrezzature comunali.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 48 della L.R. 04.01.1993, n. 1, degli Enti, Associazioni ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.
2. E' assicurata la massima trasparenza dell'azione amministrativa, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale dei propri cittadini.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dall'art. 54 della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e secondo altre forme ritenute più idonee alla pubblicità degli stessi.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 47, comma 2, della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede e comunque da chiunque abbia interesse.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO 2: SOGGETTI DEL REGOLAMENTO

ART. 6

Viene istituito l'albo delle Associazioni, suddiviso in due sezioni, ove vengono iscritti, su domanda, gli organismi associativi operanti sul territorio.

Nella prima sezione vengono registrate le Associazioni con prevalente finalità socio-culturale, sportiva, di istruzione e volontariato con attività prevalente nel territorio di Tenno; nella seconda vengono registrate quelle rappresentate da interessi economico-patrimoniali, professionali e di categoria.

ART. 7

La domanda di iscrizione all'albo delle Associazioni va effettuata con apposito modulo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale da cui risultino l'eleggibilità delle cariche, la volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri, la compatibilità dello scopo sociale con le finalità e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto;
- elenco delle cariche sociali e relativi nominativi.

Eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali o lo scioglimento dell'Associazione vanno comunicate entro 30 giorni all'Amministrazione comunale.

L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute a cura degli uffici comunali, è disposta con deliberazione della Giunta comunale.

L'eventuale esclusione può essere disposta in caso di carenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione.

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria perché l'Amministrazione comunale possa attivare gli interventi previsti dall'art. 1 del presente regolamento.

CAPO 3: RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 8

Sarà cura di ogni Associazione presentare i propri programmi per l'anno successivo entro il 30.10 di ogni anno, e comunque le variazioni di attività entro l'anno in corso.

L'Amministrazione comunale, al fine di un aggiornamento dell'albo delle Associazioni inviterà ogni due anni le Associazioni che non hanno presentato programmi negli anni precedenti a confermare la volontà di operare per l'anno successivo pena la cancellazione dall'albo e previa deliberazione motivata della Giunta comunale.

ART. 9

Sarà cura dell'Amministrazione comunale convocare una riunione annuale, indicativamente entro il 31.12 di ogni anno a carattere informativo e programmatico a favore sia dei soggetti pubblici e privati che dell'Amministrazione stessa.

Per assicurare maggiore trasparenza, coordinamento e pubblicità alle iniziative svolte nell'ambito del territorio, l'Amministrazione comunale si impegna ad elaborare un calendario delle manifestazioni ad uso delle Associazioni prima della data suddetta.

Periodicamente verrà data idonea informazione e pubblicità delle manifestazioni programmate sul territorio comunale, comprese quelle organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale.

SEZIONE II: CONCESSIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI

CAPO 1: CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 10

Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione favorendo le iniziative promosse dalle stesse. Agevola e sostiene le attività che rivestono interesse pubblico nell'ambito dei principi dello statuto nei seguenti settori:

- a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- b) Cultura, educazione e formazione;
- c) Sviluppo economico e turistico;
- d) Tutela dei valori ambientali;
- e) Solidarietà sociale;
- f) Attività di sensibilizzazione alle tematiche della solidarietà fra popoli e nazioni con sostegno alle stesse ed alla cultura della pace;
- g) Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
- h) Culto pubblico;
- i) Volontariato per la protezione civile (Corpo VV.F.F., ecc.).

Per ciascun settore d'intervento sono individuate nella Sezione III le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 13, comma secondo, lettera g) della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1;

- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

ART. 11

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, occasionalmente aggregate, sussistendo motivazioni di carattere straordinario adeguatamente giustificate, per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di Enti privati, Associazioni, Comitati, Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune e che risultino iscritte all'albo di cui all'art. 6;

La costituzione delle Associazioni ed altre forme aggregative di cui al precedente punto c), deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 3 mesi, la richiesta dell'intervento.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni e Comitati pur non iscritti all'albo previsto dall'art. 6 del presente regolamento, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali.

Per interventi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge 06.08.1993 e s.m.. I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che, per legge, sono attribuiti ad altri enti.

ART. 12

Le agevolazioni erogate dal Comune sono concesse solo in presenza di un interesse pubblico delle attività oggetto di richiesta di contributo.

Esse vengono così classificate:

- attività di interesse pubblico istituzionale, svolte da soggetti che vedano il Comune come socio fondatore o come socio statutario o che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione o il prestigio riconosciuto, assumano un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore; delle attività vengono di norma sostenute mediante specifici stanziamenti iscritti a bilancio, la cui assegnazione potrà essere disciplinata mediante formali convenzioni o atti che assicurino la necessaria corrispondenza con le politiche comunali ed il conseguimento di una forma concordata di reciprocità;
- attività di interesse pubblico non istituzionale, intese come iniziative di rilievo progettate negli ambiti di rispettivo interesse; esse sono rigorosamente impostate dal punto di vista degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di attuazione e sono gestite sulla base di criteri di professionalità;
- attività di interesse pubblico parziale, costituite di norma da iniziative di carattere spontaneo-aggregativo, di impegno finanziario ed organizzativo limitato, sia a carattere annuale e continuativo, sia cronologicamente circoscritte.

ART. 13

Vengono individuati inoltre come riferimenti generali per la quantificazione delle agevolazioni, in ordine di priorità:

- a) la mancanza della finalità di lucro;
- b) il grado di valorizzazione delle risorse disponibili, intese come:
 - partecipazione, nelle fasi di programmazione, organizzazione o gestione, e destinazione della manifestazione di più soggetti;
 - coinvolgimento del mondo giovanile;
 - grado di apporto del volontariato;
- c) la diversificazione dell'utenza e l'obiettivo di ampliare, anche con programmi mirati, l'ambito di utenza acquisito;
- d) l'entità complessiva delle spese derivanti dallo svolgimento della/e iniziativa/e;
- e) il rapporto fra entrate ed uscite e l'entità del disavanzo presunto;
- f) il raffronto con i finanziamenti destinati a soggetti affini per iniziative analoghe;
- g) il grado di innovazione delle proposte;
- h) capacità di autofinanziamento e presenza di fondi di finanziamento da parte di altri soggetti pubblici o privati.

CAPO 2: PROCEDURE

ART. 14

Per gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che richiedano la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'Amministrazione ha fruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli Enti pubblici e privati ed alle Associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurare la conservazione e valorizzazione.

I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

ART. 15

Per gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalle finalità della stessa, dalla precisazione della data e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente indicate le spese, che il richiedente prevede di sostenere, e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.

Tali istanze dovranno essere presentate su modulistica appositamente predisposta dall'Amministrazione comunale, a seconda dei settori di intervento ai quali si intende destinare il finanziamento.

ART. 16

La liquidazione dei contributi finanziari di cui all'art. 15 avviene di norma entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o manifestazione dietro presentazione di apposita richiesta corredata da relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute. E' possibile inoltrare in via straordinaria, richiesta adeguatamente motivata, di anticipo della liquidazione suddetta fino ad un massimo dell'80% delle spese illustrate. L'Associazione si impegna a restituire in tutto od in parte le somme percepite e non utilizzate per la manifestazione per la quale è stato concesso il contributo anticipato.

L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene accettata per la sola rendicontazione di spese che non siano documentabili con fattura o altra documentazione fiscale.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od Associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 11, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione da parte degli Enti ed Associazioni per le attività ordinarie di cui all'art. 14, salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione.

Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.

ART. 17

Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate:

- a) per le attività prevedibili e ricorrenti, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello a cui sono riferite; il Comune è tenuto ad inviare formale risposta ai richiedenti, di norma entro il termine del 31 dicembre dell'anno in cui è richiesta l'agevolazione e comunque non appena approvato il relativo bilancio di previsione;
- b) per le iniziative non prevedibili e/o non ricorrenti, di norma 30 giorni prima dell'attuazione; il Comune è tenuto ad inviare formale risposta entro il termine di 20 giorni dalla data di protocollo della domanda;
- c) per le iniziative regolate da specifiche leggi di settore i termini sono stabiliti dalla Giunta Municipale con apposito provvedimento.

E' esclusa ogni agevolazione per iniziative già attuate prima della risposta del Comune.

ART. 18

Le istanze istruite relativamente alle domande di cui all'art. 14, sono rimesse dal funzionario referente alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascun settore d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

La Giunta, ad intervenuta approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano. Tali decisioni hanno natura di provvedimento interno e sono propedeutiche all'adozione della deliberazione di cui al successivo art. 19.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al responsabile dell'istruttoria ulteriori approfondimenti e verifiche. Analoga procedura verrà osservata dal funzionario referente e dalla Giunta comunale per le istanze presentate singolarmente in applicazione dell'art. 15, trattandosi di attività non ricorrenti.

ART. 19

Il responsabile del servizio competente a formulare il parere di regolarità tecnica è tenuto a verificare la regolarità della domanda e la completezza, veridicità e coerenza interna della documentazione. Il responsabile predispose la proposta di deliberazione e sottoscrive il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1.

Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

La quantificazione delle agevolazioni finanziarie viene determinata dalla Giunta comunale; esse vengono liquidate, in via ordinaria, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, previa acquisizione di regolare rendiconto della gestione, o tutt'al più non oltre i successivi 30 giorni in caso di ritardi nella presentazione del rendiconto.

E' consentito, in via straordinaria, previa richiesta adeguatamente motivata, la liquidazione di un anticipo fino ad un massimo dell'80% delle agevolazioni accordate, con erogazione del saldo con le medesime modalità di cui al capoverso precedente.

ART. 20

Le agevolazioni disposte dall'Amministrazione comunale hanno natura finanziaria, con eccezione delle agevolazioni tariffarie, se ed in quanto consentite e formalmente previste dai Regolamenti dei rispettivi servizi. Le agevolazioni possono altresì riguardare la concessione in uso di beni mobili e attrezzature nonché la fornitura di servizi finalizzati alla realizzazione delle iniziative ammesse ai piani e programmi in base all'interesse pubblico e alla particolare valenza culturale e sociale.

L'intervento finanziario del Comune può eccedere l'80% della spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento dell'iniziativa o l'effettuazione dell'acquisto o l'esecuzione dell'opera. A tale vincolo si potrà derogare nel caso di contributo ad Istituzioni pubbliche e ad Istituti di educazione, formazione ed istruzione professionale scolastica.

Sono comunque escluse da ogni beneficio:

- le attività la cui impostazione scientifica, tematica o di metodo sia ritenuta carente nei requisiti minimi di rigore;
- le attività promosse in settori di intervento per i quali si ritenga che l'offerta sia sufficiente;
- le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
- le attività promosse da Enti, Associazioni, Comitati che abbiano palesi interessi di lucro a favore di categorie professionali anche non iscritte alla seconda sezione dell'albo di cui all'art. 6.

ART. 21

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionale e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevano dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione

delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 22

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato o gratuito di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale e per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.

ART. 23

Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale con atto del Sindaco.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

L'attività di cui ai precedenti punti da parte dell'Amministrazione verranno adeguatamente pubblicizzate nel Notiziario comunale, compatibilmente con i tempi di uscita del periodico medesimo.

CAPO 3: ATTREZZATURE E SEDI

ART. 24

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui agli articoli 14 e 15 può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali e delle attrezzature per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni per i diversi utilizzi previsti dal presente articolo, in mancanza delle quali la concessione non è valida.

ART. 25

L'Amministrazione comunale permette l'utilizzo di proprie attrezzature e materiali a favore dei soggetti di cui all'art. 11 per attività inerenti le finalità risultanti dallo Statuto delle Associazioni o dalle attività istituzionali degli altri soggetti o per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative per le quali viene richiesto il sostegno dell'Amministrazione comunale a' sensi degli articoli 14 e 15.

ART. 26

L'Amministrazione comunale, predispone, entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio comunale, un elenco delle attrezzature di proprietà comunale che vengono messe a disposizione delle Associazioni a' sensi dell'art. 25, elenco che potrà essere consultato dai soggetti richiedenti.

Detto elenco dovrà essere accompagnato dalla quantificazione del deposito cauzionale riferito ad ogni attrezzatura in relazione al valore della stessa.

L'utilizzo delle attrezzature potrà essere concesso ai soggetti richiedenti dietro presentazione di domanda redatta su apposito modulo, sottoscritta da un responsabile dell'Ente o Associazione che ne faccia richiesta, ed ha valore di impegno al ripristino di eventuali danneggiamenti.

Le domande per l'utilizzo delle attrezzature andranno presentate con adeguato anticipo rispetto all'utilizzo; in caso di richieste concomitanti la precedenza sarà concessa alla richiesta pervenuta prima, e comunque all'Amministrazione nel caso di utilizzo proprio.

Il pagamento della cauzione dovrà essere effettuato direttamente al responsabile indicato dall'Amministrazione comunale e lo svincolo della stessa potrà essere concesso solo previo accertamento dello stato originario dell'attrezzatura, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

SEZIONE III^: SETTORI DI INTERVENTO

CAPO 1: SOLIDARIETÀ SOCIALE

ART. 27

Al fine di promuovere il senso di solidarietà per il progresso civile, la crescita umana e lo sviluppo della comunità, la Giunta comunale può partecipare con congrui contributi e pubbliche sottoscrizioni finanziarie per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza.

Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di cui sopra.

CAPO 2: ATTIVITÀ SPORTIVE

ART. 28

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

Il Comune può concedere contributi alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità od a copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive per lavori o altre spese connesse con gli impianti e strutture di proprietà comunale, in base a convenzioni.

Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui agli artt. 14, 15, 16, 17, 18, 19 del presente regolamento.

ART. 29

La concessione dell'uso degli impianti sportivi sarà regolata da apposito regolamento comunale e nelle more dell'approvazione da idonee convenzioni.

CAPO 3: ATTIVITÀ CULTURALI, EDUCATIVE E FORMATIVE

ART. 30

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività istituzionale e di promozione nel settore della cultura, dell'educazione e formazione nell'ambito del territorio comunale, comprese le iniziative extra scolastiche a favore degli alunni delle scuole d'infanzia, dell'obbligo e degli studenti e giovani in generale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano, sostengono, ovvero collaborano nell'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali e artistiche;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione, ripristino, restauro e conservazione delle opere d'arte della comunità, delle bellezze naturali e monumentali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 31

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto delle effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura e della formazione permanente.

ART. 32

La Giunta comunale può concedere contributi ai proprietari degli edifici sede di scuole equiparate dell'infanzia o agli Enti gestori per interventi straordinari sugli immobili.

Detti contributi vengono concessi solo come integrazione di quelli previsti dalle vigenti leggi provinciali di settore.

CAPO 4: SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

ART. 33

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e del turismo.

ART. 34

La Giunta comunale può concedere contributi ai Consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica per la realizzazione di opere di viabilità e di altre infrastrutture agricole e forestali.

Se tali opere vengono realizzate su beni di esclusiva proprietà comunale, il contributo può arrivare alla totale copertura della spesa sostenuta, fermo restando quanto stabilito dal T.U. delle disposizioni di cui L.P. 17/81 e s.m., approvato con deliberazione Giunta Provinciale n. 16560/88.

CAPO 5: VALORI AMBIENTALI

ART. 35

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

CAPO 6: ATTIVITÀ SOCIALI - SOLIDARIETÀ E CULTURA DELLA PACE

ART. 36

Il Comune promuove e sostiene le attività volte alla sensibilizzazione dei cittadini nei confronti delle tematiche della pace, della unificazione europea, della solidarietà fra popoli e nazioni e delle attività sociali e di volontariato nei confronti delle categorie più deboli del tessuto sociale del territorio comunale. In particolare promuove, sostiene o collabora ad iniziative prevedenti scambi culturali, attività di informazione e formazione sulle tematiche sopra accennate secondo le disponibilità di bilancio.

CAPO 7: CONTRIBUTI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

ART. 37

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia antincendio il Consiglio comunale può determinare, in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari a pareggio del bilancio del Corpo.

Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti, ecc. sono determinati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune e sono iscritti nel bilancio del Corpo in relazione anche alle dotazioni standards previste e finanziate dai piani provinciali di settore. I contributi straordinari sono liquidati con deliberazione dalla Giunta comunale su presentazione della documentazione di spesa da parte del comandante. L'ammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione, non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.

CAPO 8: CULTO PUBBLICO

ART. 38

Ai sensi dell'art. 92 del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, rimasto in vigore anche a seguito delle Leggi Regionali 4 gennaio 1993 n. 1, fatti salvi gli obblighi per titoli particolari, in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati, il Comune può sostenere spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addetto.

Al fine di comprovare l'insufficienza di mezzi a ciò destinati, si rinvia al documento contabile e alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Parroco, secondo la modulistica concordata tra la Provincia Autonoma di Trento e la Curia Arcivescovile di Trento.

ART. 39

Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione ad altri edifici parrocchiali e curaziali attinenti al culto pubblico devono essere programmati in tempo utile per consentire al Comune di reperire e stanziare a bilancio i necessari finanziamenti.

Questi possono essere concessi solo come integrazione di provvidenze pubbliche previste da apposite leggi a carico della Provincia e/o di altri Enti.

ART. 40

La Giunta comunale può erogare contributi anche ad organismi religiosi di fede diversa da quella cattolica per interventi sugli immobili, per l'acquisto di beni e attrezzature, per attività di ispirazione religiosa e per il funzionamento e l'organizzazione.

I contributi devono essere giustificati dal significato che viene riconosciuto alla presenza di tali organizzazioni nella realtà comunale e dal numero degli aderenti che risiedono o lavorano nel Comune, o comunque partecipano alla vita locale.

CAPO 9: INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 41

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dal capo 1 e 2 della sezione II^a.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 42

E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

L'albo è aggiornato annualmente, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio e pubblicato all'albo del Comune secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

L'Albo può essere consultato da ogni cittadino.

ART. 43

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'avvenuta esecutività in seguito al controllo di legittimità della Giunta Provinciale.

ART. 44

Per il solo anno 1997 i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti interessati nonché per la conseguente adozione della deliberazione della Giunta comunale di assegnazione dei contributi verranno stabiliti in via transitoria dalla stessa entro due mesi dall'adozione del regolamento.